

COMUNE DI ZOVENCEDO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

CAPO 01

FINALITA' E OBIETTIVI

ART. 01

(FINALITA')

01. IL COMUNE DI ZOVENCEDO AFFERMA LA PROPRIA AUTONOMIA E CAPACITA' DECISIONALE NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO E NEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, REDATTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI. ISPIRA LA SUA AZIONE A PRINCIPI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA'-LOCALE, NE CURA E TUTELA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

03. RICONOSCE I VALORI DELLA PROPRIA STORIA ESPRESSI NELLA CULTURA, NELLA LINGUA, NELLE TRADIZIONI, NELLA RELIGIONE, NEL PATRIMONIO STORICO-AMBIENTALE E NELLA RELATIVA TUTELA E SALVAGUARDIA, NELLE REALTA' PRODUTTIVE CONSOLIDATE; PARTECIPA, COLLABORANDO PARTICOLARMENTE CON I COMUNI CONTERMINI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE, ALLA REALIZZAZIONE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI PRIMARIO PRESIDIO DI DEMOCRAZIA E STRUMENTO DI PROMOZIONE CIVILE.

04. I PRINCIPI FONDAMENTALI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE VENGONO ATTUATI CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 02

(OBIETTIVI)

01. PER GARANTIRE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI E AGEVOLARE LA CRESCITA EQUILIBRATA DELLA COMUNITA' NEI DIVERSI AMBITI DELLO SVILUPPO ETICO, UMANO E SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO E TERRITORIALE, IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE INIZIATIVE PUBBLICHE E PRIVATE IDONEE AD ARMONIZZARE VALORI DI CONTINUITA' ED ESIGENZE DI RINNOVAMENTO, ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DELLE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. A TALI FINI IL COMUNE ATTRIBUISCE PARTICOLARE RILIEVO AI SEGUENTI OBIETTIVI:

A) LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, QUALE RIFERIMENTO CENTRALE DELL'AZIONE POLITICA E DEI SERVIZI SOCIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ISTRUZIONE E AL LAVORO, VALORIZZANDO LA POLITICA DELLE PARI OPPORTUNITA' E IL RUOLO ATTIVO DELLA TERZA ETA', NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA DEMOCRATICA E DEI DOVERI DI SOLIDARIETA' SOCIALE.

B) IL VALORE E IL RISPETTO DELLA VITA, INTESA NELL'INTERO ARCO DELLA ESISTENZA, DAL CONCEPIMENTO ALLA MORTE NATURALE.

C) IL RICONOSCIMENTO DELLA FAMIGLIA QUALE NUCLEO FONDAMENTALE DELLA SOCIETA', LEGITTIMATA AD ESERCITARE UN RUOLO DI PROMOZIONE SOCIALE E CIVILE NEL RISPETTO DEI DOVERI MA, ANCHE NELLA SALVAGUARDIA DI TUTTI I DIRITTI;

D) LA FORMAZIONE MORALE E CIVILE DEI GIOVANI NELLA CASA, NELLA SCUOLA,

NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E NEL TEMPO LIBERO, NEGLI SCAMBI CULTURALI E NELLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE VERSO LA COMUNITA' EUROPEA ED INTERNAZIONALE;

E) IL COMUNE CONCORRE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, LINGUISTICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' VICENTINA E VENETA, CONSIDERA L'APERTURA VERSO PERSONE E GRUPPI DI ALTRE CULTURE ED ETNIE UN CONTRIBUTO PERMANENTE ALLA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETA' FONDATA SU VALORI DELLA COMPrensIONE E DELL'ACCOGLIENZA;

F) I SERVIZI TRADIZIONALI DI ASSISTENZA E CURA E I NUOVI INTERVENTI FONDATI SULL'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO LEGATI AL BISOGNO DELLA PERSONA, DALL'INFANZIA ALL'ETA' ANZIANA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DIFESA E ALLA PROMOZIONE DELLE FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI ED EMARGINATE;

G) L'INNOVAZIONE NELLO SVILUPPO ECONOMICO, NEL RISPETTO DEI MESTIERI TRADIZIONALI, NEL RICONOSCIMENTO CHE GLI STESSI HANNO NELLA REALTA' LOCALE.

H) LA CONSERVAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA COMUNITA' ATTRAVERSO ISTITUZIONI QUALI: LA BIBLIOTECA COMUNALE ED ENTI MORALI.

I) LA SALVAGUARDIA E IL RECUPERO ARCHITETTONICO, NEI CENTRI STORICI, NEI BORGHI E NELLE CORTI AGRICOLE, NELLE VILLE E NELLE CHIESE STORICHE.

L) LA DIFESA DEL TERRITORIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELL'ARIA, DELLE ACQUE E DEI SUOLI, A SALVAGUARDIA DEGLI INSEDIAMENTI UMANI E DELL'AMBIENTE AGRICOLO E NATURALE DEI COLLI BERICI.

M) IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO PER UNA POLITICA DI INTEGRAZIONE FRA LE ECONOMIE DELLE COMUNITA' VICINE;

N) LO SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE SOVRACOMUNALE, CON LE CONVENZIONI E GLI ACCORDI DI PROGRAMMA TRA ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI PUBBLICI APERTI ALL'APPORTO DEL PRIVATO.

CAPO 02

ELEMENTI COSTITUTIVI E DISTINTIVI

SEZIONE 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 03

(POPOLAZIONE)

01. SONO CITTADINI DI ZOVENCEDO I RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' CONFERIRE, CON ATTO SOLENNE E MOTIVATO, LA CITTADINANZA ONORARIA A PERSONE CHE SIANO NATE A ZOVENCEDO O ABBIANO OPERATO NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' STESSA E SI SIANO DISTINTE PER ALTI MERITI SOCIALI, CULTURALI O SCIENTIFICI.

ART. 04

(TERRITORIO)

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' COSTITUITO DALLA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO DAL PIANO TOPOGRAFICO NAZIONALE CON LEGGE DELLO STATO ED APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. CONFINA CON I COMUNI DI GRANCONA, VILLAGA, BARBARANO VICENTINO ARCUGNANO, BRENDOLA.

03. IL TERRITORIO COMUNALE COMPRENDE ZOVENCEDO CHE E' IL CAPOLUOGO, LA FRAZIONE DI SAN GOTTARDO, E LE CONTRADE DI GAZZO E CALTO.

SEZIONE 02

(ELEMENTI DISTINTIVI)

ART. 05

(SEDE)

01. LA SEDE DEL COMUNE DI ZOVENCEDO E NEL CAPOLUOGO.

02. GLI UFFICI COMUNALI POSSONO ESSERE UBICATI PROVVISORIAMENTE ANCHE NELLA FRAZIONE.

03. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN SEDI DIVERSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA QUALE DOVRA' ESSERE DATA ADEGUATA PUBBLICITA' NEI LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO.

ART. 06

(STEMMA E ALBO PRETORIO)

01. IL COMUNE E' DOTATO DI UNO STEMMA CIVICO E DI UN GONFALONE, RAPPRESENTATIVI DELLA STORIA, DELLA TRADIZIONE E DELLA CULTURA LOCALE COSI' DESCRITTI: NELLA PARTE CENTRALE, CON SFONDO BIANCO, E' RAFFIGURATA UNA MUCCA AL PASCOLO SOTTO UNA PIANTA POSTA ALL'INIZIO DI UN FILARE DI VITI CON EVIDENZIATO UN GRAPPOLO D'UVA; SULLA SINISTRA UN RAMOSCELLO D'ULIVO E SULLA DESTRA UN RAMOSCELLO DI ROVERE TRA LORO UNITI, NELLA PARTE INFERIORE, DA UN NASTRO TRICOLORE (BIANCO, ROSSO, VERDE) IL TUTTO SOTTO UNA TORRE MERLATA COMPOSTA DA NOVE MERLI. SOTTO, UN NASTRO COLOR AZZURRO CON LA SCRITTA IN NERO: ZOVENCEDO.

02. L'USO DEI SIMBOLI COMUNALI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA INDIVIDUATO NEL PALAZZO CIVICO COMUNALE E NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI SAN GOTTARDO APPOSITI SPAZI DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO".

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE

ART. 07

(ASSEMBLEE E RIUNIONI)

01. APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI INDIRE ASSEMBLEE E RIUNIONI PER IL LIBERO ED AUTONOMO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. IL COMUNE INVIA, ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI MORALI CHE NE FANNO

RICHIESTA, COPIA DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 08

(LIBERO ASSOCIAZIONISMO)

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA' ALLE ATTIVITA' COMUNALI, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

02. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI NUOVI ORGANISMI ASSOCIATIVI E AGEVOLA QUELLI ESISTENTI CON SOSTEGNI FINANZIARI, DISPONIBILITA' DI STRUTTURE O NEI MODI DIVERSI CONSENTITI.

03. LA CONSULTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITE CONSULTE, E' PROMOSSA E ATTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE, DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI, PER LE RISPETTIVE COMPETENZE, ANCHE SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI.

04. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI SOCIO-SANITARIO, DELLA SCUOLA, DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO E IN OGNI CASO QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE CONVENZIONI ANCHE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO E DELLE PECULIARITA' DELL'ASSOCIAZIONISMO.

05. AI FINI SOPRAINDICATI, LE ASSOCIAZIONI CHE NON ABBIANO SCOPO DI LUCRO, E SIANO DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L'ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI E OPERINO NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI, SONO ISCRITTE NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, TENUTO PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 09

(LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE)

01. AL FINE DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI ALLE SCELTE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI, IL COMUNE CONSULTA PERIODICAMENTE LA POPOLAZIONE MEDIANTE ASSEMBLEE GENERALI DI FRAZIONE, O DI CONTRADA, O DI CATEGORIE E GRUPPI SOCIALI.

02. LA CONSULTAZIONE, OLTRE CHE PROMOSSA DAGLI ORGANI COMUNALI, PUO' ESSERE RICHIESTA DA ALMENO UN QUINTO DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA, IN TAL CASO LA CONSULTAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

03. LA CONSULTAZIONE E' INDETTA DAL SINDACO CHE ASSICURA UNA ADEGUATA PUBBLICITA' PREVENTIVA.

04. LA CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE A MEZZO DI QUESTIONARI O IN ALTRE FORME, ANCHE SU RICHIESTA DEI PROPONENTI SEMPRE CHE SIANO GARANTITE LA CONOSCENZA DA PARTE DEI CITTADINI INTERESSATI, LA LIBERA ESPRESSIONE DEL VOTO E LA CORRETTA ACQUISIZIONE DEI PARERI DA PARTE DEL COMUNE.

05. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SONO COMUNICATI DAL SINDACO AGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI E RESI NOTI, CON ADEGUATA PUBBLICITA', ALLA CITTADINANZA.

06. AI FINI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, LA

POPOLAZIONE E' COSTITUITA DAI CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO ALMENO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA'.

ART. 10

(ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE)

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, FINALIZZATE ALLA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, VANNO RIVOLTE AL SINDACO CHE NE DA' INFORMAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE E PROMUOVE IL TEMPESTIVO ESAME DA PARTE DEI COMPETENTI UFFICI.

02. ENTRO SESSANTA GIORNI, IL SINDACO COMUNICA AI CITTADINI INTERESSATI GLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA, CON RISERVA DI FORNIRE LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE ENTRO UN ULTERIORE TERMINE DI SESSANTA GIORNI, OVE RESO NECESSARIO DALLA COMPLESSITA' DELLA MATERIA.

03. IL SINDACO FORNISCE PUNTUALE INFORMAZIONE AL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, IN APERTURA DI SEDUTA, IN SEDE DI COMUNICAZIONI.

ART. 11

(ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO)

01. IN ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI N. 142 DELL'OTTO GIUGNO 1990 E N. 241 DEL SETTE AGOSTO 1990 , I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI HANNO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI SECONDO IL REGOLAMENTO.

02. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DELL'AZIONE DEL COMUNE, E' ASSICURATA L'INFORMAZIONE CON INIZIATIVE DIRETTE DELL'AMMINISTRAZIONE O CON L'UTILIZZO DI ALTRI MEZZI.

03. SONO ASSICURATE FORME DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO INTERESSATO NEL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

04. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI, A COLORO CHE PER LEGGE DEVONO INTERVENIRVI E A QUANTI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, POSSONO SUBIRE PREGIUDIZIO DALL'EMANAZIONE DELL'ATTO FINALE. OGNI ALTRO SOGGETTO CUI POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO DAL PROCEDIMENTO NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O CON ALTRE FORME IDONEE ALLO SCOPO, COME-DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

06. NELLA COMUNICAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO INDICATI: L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO; L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DI DETTO PROCEDIMENTO; L'UFFICIO IN CUI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI, IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E PER L'APERTURA DEL CONTRADITTORIO; IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI INDIRIZZARE IL RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA. SONO

PURE INDICATE LE FACOLTA' INERENTI ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI SUI CONTENUTI DISCREZIONALI DEL PROVVEDIMENTO O IN SOSTITUZIONE DELLO STESSO.

CAPO 02

REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 12

(MATERIE OGGETTO DI REFERENDUM)

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' AMMESSO IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.

02. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE RIGUARDARE UNA QUESTIONE SPECIFICA, DI GRANDE RILEVANZA PER LA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE E SIGNIFICATIVA NEI CONFRONTI DELL'OPINIONE PUBBLICA.

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO NELLE SEGUENTI MATERIE:

A) DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE, NELLA SUA GLOBALITA'.

B) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DICHIARAZIONI DI DECADENZA E IN GENERALE DELIBERAZIONI O QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE;

C) PERSONALE DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;

D) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

E) ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI;

F) BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, CONTI CONSUNTIVI;

G) PROVVEDIMENTI A CONTENUTO VINCOLATO;

H) OGGETTI SUI QUALI IL CONSIGLIO O LA GIUNTA COMUNALE ABBIANO GIA' ASSUNTO PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DI IMPEGNO DI SPESA E CHE ABBIANO GIA' DATO LUOGO A RAPPORTI NEGOZIALI CON TERZI.

04. NON E' AMMESSA, INOLTRE, LA RIPETIZIONE DEL REFERENDUM SULLO STESSO OGGETTO O SU ALTRO DI ANALOGO CONTENUTO ENTRO CINQUE ANNI DALLA CONCLUSIONE DEL PRECEDENTE.

ART. 13

(DISCIPLINA DEL REFERENDUM)

01. IL QUESITO REFERENDARIO E' PROPOSTO DA UN COMITATO PROMOTORE DI CINQUE CITTADINI CHE ABBAIA RACCOLTO, SU FOGLI CHE RIPORTINO IL QUESITO, NUMERATI PROGRESSIVAMENTE E VIDIMATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, LE SOTTOSCRIZIONI AUTENTICATE DI ALMENO IL 35 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINARE, PREVIA ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA REGOLARITA' FORMALE DEGLI ATTI, L'INESISTENZA DI CAUSE OSTATIVE, LA CONSEGUENTE AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM E LE PROCEDURE ATTE A GARANTIRE UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO.

03. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SINDACO CONVOCA IL CORPO ELETTORALE PER UNA DOMENICA COMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CON UN DISTACCO TEMPORALE MINIMO DI UN ANNO DALL'ULTIMO REFERENDUM ESPERITO, COSTITUISCE I SEGGI ELETTORALI FORMATI, ALLA PRESENZA DEI

CAPIGRUPPO CONSILIARI E DEL COMITATO PROMOTORE, CON
ESTRAZIONE A SORTE, DI UN PRESIDENTE E DUE SCRUTATORI E VIGILA SULLA
REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI.

04. PER LA VALIDITA' DEL REFERENDUM OCCORRE LA PARTECIPAZIONE DI
ALMENO IL 51% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

ART. 14

(CELEBRAZIONE ED ESITO DEL REFERENDUM)

01. E' AMMESSA LA CELEBRAZIONE CONTEMPORANEA DI PIU' REFERENDUM. NON
SONO AMMESSE INIZIATIVE REFERENDARIE NEL PERIODO INTERCORRENTE
DALLA PUBBLICAZIONE DEI DECRETI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI FINO AD
UN MESE DOPO LE OPERAZIONI DI VOTO.

02. L'ESITO DEL REFERENDUM E' RESO NOTO, CON ADEGUATA PUBBLICITA', ALLA
CITTADINANZA E DOVRA' FORMARE OGGETTO DI DISCUSSIONE IN
CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI.

TITOLO 03

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 15

(ORGANI ELETTIVI)

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA
COMUNALE E IL SINDACO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16

(COMPETENZE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMARIA ESPRESSIONE DEMOCRATICA DELLA
COMUNITA', INDIRIZZA L'AZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE,
INDIVIDUANDO OBIETTIVI E SCELTE DA ASSUMERE NEGLI ATTI FONDAMENTALI, E
CONTROLLA I RISULTATI DELL'AZIONE. LA COMPOSIZIONE,
L'ELEZIONE, LE COMPETENZE, LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE'
LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO
STABILITE DALLA LEGGE.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON SONO DELEGABILI AD ALTRI
ORGANI.

ART. 17

(DIRITTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE)

01. SPETTANO AL CONSIGLIERE COMUNALE: IL POTERE DI INIZIATIVA NEI LIMITI
DI LEGGE; IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI
OGNI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE UTILI ALLO SVOLGIMENTO DEL
MANDATO. LO STESSO DIRITTO E' ESERCITATO, TRAMITE IL SINDACO, NEI
CONFRONTI DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI; IL DIRITTO DI PRESENTAZIONE
DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL

GIORNO, RACCOMANDAZIONI, RISOLUZIONI E DOMANDE DI ATTUALITA'.

02. E' IN FACOLTA' DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI AVVALERSI, PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, DELL'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. I DIRITTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO ESERCITATI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 18

(DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' COMUNALI, IN PARTICOLARE CON LA PRESENZA ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONI.

ART. 19

(DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE)

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE VENGONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE IL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI VENGONO INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE STESSE, PER LA PRESA D'ATTO.

ART. 20

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI SI RIUNISCONO IN GRUPPI CONSILIARI. UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO DA UN SOLO CONSIGLIERE, PURCHE' RAPPRESENTANTE DI UNA LISTA CHE HA OTTENUTO UN SOLO SEGGIO.

02. ALL'INIZIO DEL MANDATO CIASCUN CONSIGLIERE COMUNICA AL SINDACO LA PROPRIA ADESIONE AD UN GRUPPO.

03. IL CONSIGLIERE CHE, DURANTE IL MANDATO, LASCIA IL PROPRIO GRUPPO PUO' ADERIRE AD ALTRA FORMAZIONE ESISTENTE O CONFLUIRE NEL GRUPPO MISTO.

04. OGNI GRUPPO DESIGNA IL CAPOGRUPPO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI STABILITE DA LEGGE, STATUTO E REGOLAMENTO.

ART. 21

(FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SESSIONE ORDINARIA ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO PER DELIBERARE IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONTO CONSUNTIVO.

02. VIENE CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA PER TRATTARE GLI OGGETTI DI COMPETENZA.

03. LA CONVOCAZIONE SPETTA AL SINDACO DOPO CHE LA GIUNTA HA DETERMINATO L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELLA RIUNIONE.

04. IN CASO DI RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, LA CONVOCAZIONE E'

EFFETTUATA DAL SINDACO ENTRO VENTI GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

05. L'AVVISO CON L'ELENCO DEGLI OGGETTO PER LE SEDUTE ORDINARIE DEVE ESSERE RECAPITATO ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA RIUNIONE.

06. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LE ALTRE SEDUTE E' CONSEGNATO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA; IN CASO D'URGENZA, NON MENO DI VENTQUATTRO ORE PRIMA.

07. LA CONSEGNA DEGLI AVVISI AVVIENE CON LA MODALITA' DETERMINANTE DEL REGOLAMENTO.

08. DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELL'ORDINE DEL GIORNO E' DATA DIFFUSIONE ATTRAVERSO L'ALBO PRETORIO E GLI ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE PURE DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

09. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO SOTTOSCRITTE DAL PRESIDENTE DELLA SEDUTA E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 22

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER MATERIA O SPECIALI E TEMPORANEE PER SINGOLI AFFARI NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI PROPORZIONALITA', INDICANDO IL TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE PORTARE A COMPIMENTO IL SUO INCARICO, CON LA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE SCRITTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI ESERCITANO FUNZIONI CONSULTIVE IN PARTICOLARE SULLE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI, LA NOMINA DEL PRESIDENTE, LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE, IL FUNZIONAMENTO E I CRITERI PER GARANTIRE LA PROPORZIONALITA' ANCHE AVVALENDOSI DEL VOTO PLURIMO, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 23

(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA AL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, SUCCESSIVAMENTE AL VICESINDACO O AD UN ASSESSORE IN ORDINE DI ETA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIERE ANZIANO LA PRESIDENZA DELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO NONCHE' DI QUELLA CONVOCATA A SEGUITO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

03. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

ART. 24

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE SALVO I CASI CHE IMPLICHINO VALUTAZIONI SU PERSONE.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' ESECUTIVE.

ART. 25

(VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI)

01. LA SEDUTA E' VALIDA QUANDO SIA PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA. SONO, A TAL FINE, CONSIDERATI PRESENTI GLI ASTENUTI E COLORO CHE, NELLE VOTAZIONI SEGRETE, ABBIANO DEPOSTO SCHEDA BIANCA.

02. I PROVVEDIMENTI SONO APPROVATI CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO CHE LA LEGGE NON RICHIEDA MAGGIORANZE DIVERSE. ASTENSIONI E SCHEDE BIANCHE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI; SI COMPUTANO INVECE LE SCHEDE NULLE.

03. LE VOTAZIONI SONO PALESI SALVO CHE PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE O RISPONDENTI ALL'ESIGENZA DI TUTELA DELLA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DELLE CONVINZIONI ETICHE E MORALI DEL CONSIGLIERE. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 26

(SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI E VOTAZIONE)

01. IL PRESIDENTE CONDUCE I LAVORI CONSILIARI IN MODO DA GARANTIRE IL LORO ORDINATO E DEMOCRATICO SVOLGIMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO NE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO IVI COMPRESO: L'ORDINE DEGLI INTERVENTI, LA LORO DURATA, LE MODALITA' DEL VOTO, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI E DI ESPERTI.

ART. 27

(VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PROVVEDE ALLA VERBALIZZAZIONE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE

ART. 28

(COMPETENZE)

01. LA GIUNTA COMUNALE SVOLGE ATTIVITA' DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE; DA' ATTUAZIONE AGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, FISSA GLI OBIETTIVI CHE IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI DEVONO PERSEGUIRE E NE CONTROLLA I RISULTATI, RIFERISCE PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA' IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

02. LA GIUNTA COMUNALE COMPIE ALTRESI' GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE CHE NON SIANO DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI.

ART. 29

(COMPOSIZIONE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI. POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE CITTADINI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE, NEL NUMERO MASSIMO DI UNO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITA'.
02. L'ASSESSORE ESTERNO DEVE POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI E NON DEVE AVER PRESO PARTE QUALE CANDIDATO ALL'ULTIMA COMPETIZIONE ELETTORALE. PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 30

(NOMINA)

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.
02. QUALORA NELLA PRIMA SEDUTA, CONVOCATA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, NON SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PRESCRITTA PER LA ELEZIONE, SI PROCEDE AD UNA SECONDA E, OVE OCCORRA, AD UNA TERZA VOTAZIONE IN SEDUTE DA TENERSI RISPETTIVAMENTE ENTRO TRENTA E SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
03. LA RELATIVA DELIBERAZIONE E' TRASMESSA ALL'ORGANO DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI.

ART. 31

(DURATA IN CARICA)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI FINO ALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA DEI SUCCESSORI E AL GIURAMENTO DEL SINDACO.
02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA O DI SINGOLI ASSESSORE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO RISPETTIVAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E AL SINDACO E SONO POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO STESSO ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI PROTOCOLLO.
03. LE DIMISSIONI PRODUCONO EFFETTO DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA PROROGA DELLE FUNZIONI, COME PREVISTO DAL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA. LA CESSAZIONE DEL SINDACO PER QUALSIASI ALTRA CAUSA COMPORTA PURE LA DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE.
04. LE NUOVE NOMINE NEL CORSO DEL MANDATO, DA QUALSIASI CAUSA DETERMINATE, SONO EFFETTUATE SULLA BASE DELL'APPOSITO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SE RIFERITE AL SINDACO E ALLA GIUNTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO SE RIFERITE A SINGOLI ASSESSORI.

ART. 32

(SFIDUCIA COSTRUTTIVA E REVOCA)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DI CONSIGLIERI E CONTENENTE UN NUOVO DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E ASSESSORE.

02. COMPETE AL SINDACO LA PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI REVOCA E DI CONTESTUALE SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI.

ART. 33

(FUNZIONAMENTO)

01. IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA COMUNALE.

02. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME STABILITE PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA GIUNTA COMUNALE, CON APPOSITA DETERMINAZIONE, DISCIPLINA IL PROPRIO FUNZIONAMENTO E IN PARTICOLARE LE MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA, LA PRESENTAZIONE, LA DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. POSSONO ESSERVI AMMESSI TUTTI COLORO CHE LA GIUNTA RITENGA OPPORTUNO SENTIRE.

05. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 04

SINDACO

ART. 34

(COMPETENZE E ATTRIBUZIONI)

01. IL SINDACO SVOLGE I COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DI GOVERNO.

02. RAPPRESENTA IL COMUNE, PROMUOVE E COORDINA L'AZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, SVOLGE ATTIVITA' DI IMPULSO E RACCORDO NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E LI INDIRIZZA NEL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE GENERALE DEI CITTADINI. SOVRAINTENDE ALTRESI' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

03. IN PARTICOLARE, IL SINDACO:

A) HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL, ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

B) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

C) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERO GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

D) HA FACOLTA' DI DELEGA, NEI LIMITI DI LEGGE;

E) HA POTERE DI ORDINANZA;

F) RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA,

NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

G) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNI;

H) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

I) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI;

L) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

M) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I RELATIVI CONTRATTI, NEI CASI IN CUI IL SEGRETARIO ASSUMA LA VESTE DI UFFICIALE ROGANTE, DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO NEGLI ALTRI CASI, CONCLUDE GLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTT. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 ;

N) HA COMPETENZA CERTIFICATIVA GENERALE PER QUANTO POSSA RISULTARE AGLI ATTI DEGLI UFFICI COMUNALI O ACCERTABILE DOCUMENTALMENTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE.

ART. 35

(VICESINDACO)

01. IL SINDACO DESIGNA UN ASSESSORE QUALE VICESINDACO CON FUNZIONI DI SOSTITUTO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO. IL VICESINDACO E' SOSTITUITO A SUA VOLTA IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DA UN ASSESSORE A PARTIRE DAL PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA'.

ART. 36

(DELEGHE E INCARICHI)

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE A SINGOLI ASSESSORI DI CURARE PER GRUPPI DI MATERIE, LA PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE DELLE PROPOSTE DI COMPETENZA, NONCHE' DI SOVRINTENDERE DAL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEI MEDESIMI SETTORI RIFERENDONE ALLA GIUNTA. PUO' ALTRESI' DELEGARE GLI ASSESSORI A COMPIERE ATTI DI SUA COMPETENZA. DELLA DELEGA E' DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE DELEGHE SONO REVOCABILI CON MOTIVAZIONE. NON E' DELEGABILE IL POTERE DI ORDINANZA.

03. IL SINDACO PUO' INCARICARE, SU PARERE NON VINCOLANTE DELLA GIUNTA, SINGOLI CONSIGLIERI PER L'ESAME DI PARTICOLARI PROBLEMI DEI QUALI DEVONO RIFERIRE ALLA STESSA GIUNTA COMUNALE.

CAPO 05

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 37

(DOVERE DI ASTENSIONE)

01. IL SINDACO E I MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA HANNO L'OBBLIGO DI NON PRENDERE PARTE, ABBANDONANDO IL LUOGO DELLA RIUNIONE, ALLE DELIBERAZIONI NELLE QUALI ESSI ABBIANO INTERESSI PROPRI E

DEGLI ENTI, AZIENDE, SOCIETA' CUI APPARTENGONO O DEI PARENTI E AFFINI FINO AL QUARTO GRADO.

02. LA PRESENTE DISPOSIZIONE SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE, IN QUESTO CASO VIENE TEMPORANEAMENTE SOSTITUITO DA UN CONSIGLIERE O ASSESSORE NOMINATO DAL SINDACO.

ART. 38

(DECADENZA)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PRONUNCIA LA DECADENZA DEL CONSIGLIERE E DELL'ASSESSORE PER ASSENZE NON GIUSTIFICATE DALLE SEDUTE DEI RISPETTIVI COLLEGI, A SENSI DI LEGGE.

ART. 39

(NOMINE)

01. LE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA SONO PRECEDUTE DA UNA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA, CHE DEVE ESSERE IN DEPOSITO AGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ALMENO 24 ORE LIBERE PRIMA DELLA SEDUTA.

LE NOMINE AVVENGONO A VOTAZIONE SEGRETA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

02. QUALORA SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA ANCHE DELLE MINORANZE, SI PROCEDE CON VOTO LIMITATO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. IN TAL CASO PER LA NOMINA E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 01

UFFICI E PERSONALE

ART. 40

(PRINCIPI ORGANIZZATIVI)

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE PER SETTORI OMOGENEI.

02. A CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA E' PREPOSTO UN RESPONSABILE CHE ORGANIZZA IL LAVORO, COORDINA GLI UFFICI DIPENDENTI, INDIVIDUA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AI SINGOLI ATTI CON RILEVANZA ESTERNA.

03. PER PROGETTI DETERMINATI, LA GIUNTA COMUNALE PUO' COSTITUIRE UNITA' SPECIALI CON UN RESPONSABILE DI PROGETTO.

04. AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI COMUNI, IL SEGRETARIO COMUNALE COORDINA L'AZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE DANDONE INFORMAZIONE ALLA STESSA.

05. NEL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE GENERALE L'AZIONE AMMINISTRATIVA SI ISPIRA AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' E AI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.

06. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 41

(SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, CURA L'ATTUAZIONE E TEMPESTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI ED E' RESPONSABILE, DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.

02. IL SEGRETARIO COORDINA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE COMPIE GLI ATTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, A LUI ATTRIBUITI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DA ALTRE FONTI NORMATIVE IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI ROGITO DEGLI ATTI E CONTRATTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE; IN QUEST'ULTIMO CASO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI SPETTA AL SINDACO.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE. ESSO NE RISPONDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA SECONDO LE NORME DI LEGGE.

05. IN PARTICOLARE, IL SEGRETARIO COMUNALE.

A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

C) PROMUOVE E COORDINA TUTTE LE INIZIATIVE PER ASSICURARE LA PUBBLICITA', LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI CITTADINI, ALLE ASSOCIAZIONI, NONCHE' LE INFORMAZIONI A CHI NE HA DIRITTO A RICHIEDERLE, SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEL CITTADINO.

D) VERIFICA L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE A ESSI PREPOSTO;

E) LIQUIDA COMPENSI E INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

F) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;

G) PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CON CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

ART. 42

(PRESIDENZA NELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO)

01. LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE, SPETTA PURE AL SEGRETARIO COMUNALE LA PRESIDENZA DELLE GARE D'APPALTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA E TEMPESTIVITA' DELLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, IN DETTAGLIO, LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SUDDETTI COMPITI.

CAPO 02

SERVIZI PUBBLICI

ART. 43

(DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI, FAVORENDO OGNI FORMA DI INTEGRAZIONE E DI COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. PUO' GESTIRLI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE O A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI, A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, A SECONDA DELLE DIMENSIONI, DELLA RILEVANZA E DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO STESSO.
02. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LA QUALE SI DETERMINA LA FORMA DI GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO, DEVE CONTENERE GLI INDIRIZZI PER IL SUO FUNZIONAMENTO QUALORA SI TRATTI DI AZIENDA SPECIALE O DI GESTIONE A MEZZO DI SOCIETA'; DEVE CONTENERE LE NORME REGOLAMENTARI IN CASO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA O IN CONCESSIONE A TERZI O A MEZZO DI ISTITUZIONE.

ART. 44

(FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE)

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PARTECIPA AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DELLE STESSE.
02. L'ATTIVITA' DEL COMUNE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 45

(NOMINA SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI IN AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA SEPARATAMENTE DEL PRESIDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI SULLA BASE DI UNA LISTA PROPOSTA DALLA GIUNTA.
02. I CANDIDATI DEBONO POSSEDERE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI.
03. CON LE STESSE MODALITA' SI PROCEDE ALLA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI, ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA VACANZA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' REVOCARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI SU MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI AMMINISTRATORI REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO.
05. LA PROPOSTA O LA MOZIONE DI REVOCA DEVONO INDICARE I NOMI DEI SOSTITUITI.

ART. 46

(ISTITUZIONI PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI)

01. L'ISTITUZIONE E' RETTA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI.

02. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA ESPRESSI, SONO ELEGGIBILI E CESSANO LE LORO FUNZIONI CON LA NOMINA DEI LORO SUCCESSORI.

03. AGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI SI APPLICANO LE NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' STABILITE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, ESTENDENDOSI ALL'ISTITUZIONE, IN QUANTO COMPATIBILE, OGNI RIFERIMENTO NORMATIVO RIGUARDANTE IL COMUNE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, PUO' NOMINARE DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA IL SEGRETARIO COMUNALE, UN ANCHE UNA PERSONA ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE, IN BASE A PUBBLICO CONCORSO O A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 COMMA 07 DELLA LEGGE NR. 142/1990 .

05. L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE, LA VIGILANZA ED I CONTROLLI SULLA STESSA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 47

(PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI)

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E PROMUOVERNE LA COSTITUZIONE.

02. QUALORA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' PER AZIONI SIA SUPERIORE AL VENTI PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE, LO STATUTO DI QUESTE DEVE PREVEDERE CHE ALMENO UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE SIANO NOMINATI DAL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

ART. 48

(RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE)

01. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' DI CAPITALE E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E' IL SINDACO O UN SUO DELEGATO.

ART. 49

(INDIRIZZI E VIGILANZA)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA GLI INDIRIZZI I DELL'ATTIVITA', AI QUALI DEVONO UNIFORMARSI GLI AMMINISTRATORI DI NOMINA COMUNALE E I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' PER AZIONI E NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA DECISIONE E IL VOTO DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN MERITO AD OGNI

MODIFICAZIONE STATUTARIA DEVONO ESSERE CONFORMI AD UNA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 50

(FINANZA COMUNALE)

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA COMUNALE E' RISERVATO ALLA LEGGE CHE RICONOSCE AL COMUNE AUTONOMIA FINANZIARIA E POTESTA' IMPOSITIVA.

02. IL COMUNE E' DOTATO DI UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO. IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E IL CONTO CONSUNTIVO COSTITUISCONO GLI ATTI FONDAMENTALI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DELLA CONTABILITA' COMUNALE.

03. L'ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE SI ISPIRA AI PRINCIPI DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL BILANCIO, DELLA COERENZA FRA PROGRAMMI E RISULTATI GESTIONALI, DELL'UTILIZZO OTTIMALE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI, DELLA INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.

ART. 51

(REVISORE DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LE E DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI, PRESTA OGNI COLLABORAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

02. IL SINDACO PUO' INVITARE IL REVISORE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA PER AVERE INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E SUGGERIMENTI.

03. IL REVISORE DEI CONTI HA LA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, CHE PROVVEDE A FORNIRE INFORMAZIONI E DATI DISPONIBILI.

ART. 52

(CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE)

01. AL FINE DELLA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, IL COMUNE ATTUA FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL REVISORE COLLABORA A DETTI FINI ANCHE CON RILIEVI E PROPOSTE.

03. IL BILANCIO DEL COMUNE PUO' ESSERE DOTATO DI ALLEGATI CHE CONSENTONO TECNICHE DI CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 53

(RILIEVI E PROPOSTE DEL REVISORE DEI CONTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESAME DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE SPECIFICA LE RELAZIONI, I RILIEVI E LE PROPOSTE DEI REVISORI DEI CONTI E,

CONSEGUENTEMENTE, MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI.

TITOLO 06

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 54

(DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA)

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. A ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 ,
COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

04. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 55

(REGOLAMENTI) IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE A ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE; NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

ART. 56

(NORME TRANSITORIE E FINALI)

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.

03. PER I REGOLAMENTI RIGUARDANTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' E DELLA FINANZA SI APPLICA IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08.06. 1990 , N. 142 .

04. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.